

## **È legge il bonus incapienti**

### **I requisiti, i beneficiari, le procedure**

Il bonus incapienti è legge. È stata infatti recentemente approvata la legge n. 222 del 29 novembre 2007 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007), di conversione del decreto legge n. 159 del 1° ottobre, il collegato alla manovra finanziaria relativo a “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”, che introduceva, tra l’altro, il cosiddetto bonus per gli incapienti.

Nel testo di legge (all’articolo 44) si parla, per la precisione, di una misura fiscale a sostegno dei contribuenti a basso reddito, per la quale sono stati stanziati 1.900 milioni di euro, provenienti dal recupero dell’evasione fiscale. È una misura una tantum, al momento prevista per il solo 2007.

Più precisamente, è stato stabilito che ai soggetti passivi Irpef, con una imposta netta pari a zero nel 2006, sia attribuita una somma una tantum di 150 euro, più altri 150 euro per ogni eventuale persona a carico. Il bonus incapienti non spetta quindi alle persone che nel 2006 risultano fiscalmente a carico di altri soggetti.

In ogni caso, sono esclusi dal beneficio tutti coloro che, sempre nel 2006, hanno avuto un reddito superiore a 50mila euro lordi annui.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre è stato pubblicato il decreto del ministero dell’Economia dell’8 novembre, in cui sono stabilite le procedure per l’erogazione del bonus.

Eccole, nel dettaglio.

I beneficiari del bonus di 150 euro sono i soggetti passivi Irpef residenti in Italia, per i quali, nel 2006, l’imposta netta è risultata pari a zero. L’imposta netta è quella dovuta dopo aver scomputato dall’imposta lorda le detrazioni d’imposta cui ciascun contribuente ha diritto. Alla formazione del reddito complessivo possono aver concorso uno o più dei seguenti redditi:

- lavoro dipendente e assimilati;
- pensione;
- lavoro autonomo (redditi d’impresa e d’impresa minore, anche in forma di partecipazione);
- redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Per quanto riguarda specificamente i pensionati, in via generale il bonus è già in pagamento, essendo attribuito in via automatica dall’ente previdenziale nel mese di dicembre.

I pensionati che nel dicembre 2007 percepiscono redditi da pensione da un sostituto d’imposta diverso da quello del 2006, possono invece richiedere l’erogazione del bonus all’ente previdenziale che eroga la pensione per il mese di dicembre 2007, attestando per iscritto:

- che l’imposta netta è stata pari a zero;
- di aver presentato la dichiarazione dei redditi, oppure di essere esonerati da questo adempimento;
- i dati anagrafici e il codice fiscale degli eventuali familiari a carico;
- la percentuale delle deduzioni dovuta per eventuali familiari a carico.

I soggetti che hanno percepito il bonus non avendone diritto in tutto o in parte, sono tenuti ad evidenziare nella dichiarazione dei redditi l’importo non spettante. I soggetti esonerati dalla dichiarazione devono effettuare la restituzione utilizzando il modello F24.

I pensionati Inps interessati, secondo lo stesso istituto previdenziale, sono circa 2 milioni e 800mila, per una cifra totale erogata pari a oltre 491 milioni di euro. I beneficiari sono in maggioranza residenti in Lombardia (quasi 58mila), in Sicilia (oltre 56mila e 600) e in Campania (oltre 56mila e 300).